

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Cannas Diego, c.f. CNNDGI75S08B354J e **Calabrò Barbara**, c.f. CLBBBR78L47B354C, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Deplano, con l'assistenza della dott.ssa Florinda Garau in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 17.04.2026, Diego Cannas e Barbara Calabrò hanno proposto domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e hanno contestualmente chiesto la concessione delle protezioni urgenti ex art. 56 co. 3 CC.II, più precisamente: a) la sospensione immediata della vendita all'asta nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 292/2022 RES, pendente davanti al Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cagliari, loc. Barracca Manna, via della Speranza 23; b) il divieto di ulteriori atti esecutivi sui beni mobili e immobili dei ricorrenti.

Con decreti del 22.04.2026 e del 24.04.2026 il Giudice ha invitato le parti a integrare la domanda ai sensi dell'art 67 CCCII e con deposito del 22.04.2026 e del 4.05.2026 le parti hanno allegato e precisato quanto richiesto.

L'O.C.C. nominato ha esposto che **a)** la presente procedura si configura quale procedura familiare, atteso che i debitori sono coniugi e che l'indebitamento oggetto di ristrutturazione risulta strettamente connesso alle esigenze del nucleo familiare, essendosi originato nell'ambito della gestione comune delle risorse economiche e delle necessità abitative e di mantenimento dello stesso; **b)** i sigg. Diego Cannas e Barbara Calabrò versano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 14/2019. In particolare, i debitori si trovano in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle stesse. Tale situazione risulta comprovata dall'entità dell'esposizione debitoria complessiva, dalla limitata consistenza del

patrimonio disponibile e dall'insufficienza del reddito familiare a garantire il regolare pagamento dei debiti; **c)** che i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 14/2019, in quanto persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

I ricorrenti hanno rappresentato di essere coniugati ma di aver intrapreso un percorso di separazione legale; di essere genitori di due figlie minorenni, Roberta, nata il 18/02/2009, e Martina, nata il 11/12/2017; di essere, sotto il profilo reddituale, un nucleo familiare sostanzialmente monoreddito, poiché il sig. Cannas è titolare di un rapporto di lavoro dipendente come autista presso il CTM e il suo reddito costituisce la principale fonte di sostentamento, mentre la sig.ra Calabrò non risulta percettrice di redditi significativi tali da incidere in maniera rilevante sull'equilibrio economico complessivo, come risulta da CU allegate; che, a seguito della separazione, il sig. Cannas ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione del padre ove è ospitato a titolo gratuito, mentre la sig.ra Calabrò e le due figlie minori continuano a vivere nell'abitazione familiare.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Florinda Garau.

Sotto il profilo attivo, il patrimonio risulta essere costituito principalmente da un bene immobile.

In particolare, il sig. Cannas è titolare dell'unico immobile e percettore dell'unico reddito da lavoro, che rappresenta la principale fonte di sostentamento e la base del piano, mentre la sig.ra Calabrò, priva di redditi e di beni di rilievo, risulta coobbligata nel finanziamento ipotecario contratto per esigenze familiari.

L'immobile in parola è oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 292/2022, sospesa da questo Giudice con decreto del 24.04.2026, consistente nella piena proprietà di un'unità immobiliare ad uso residenziale sita in Cagliari, via della Speranza n. 23, censita al catasto fabbricati al foglio 1, mappale 759, sub 3, categoria A/2, della consistenza di 4 vani, con superficie catastale di circa 81 mq.

Ha precisato l'O.C.C. che *“L'immobile, attualmente occupato da terzi in assenza di titolo opponibile, è stato posto in vendita con prezzo base originario di euro 135.900. A seguito dell'esito infruttuoso del primo esperimento è stato disposto un secondo incanto fissato per il 6 maggio 2026, con prezzo base pari a euro 108.720 e offerta minima pari a euro 81.540. La progressiva riduzione del prezzo evidenzia una concreta dinamica svalutativa del bene in sede esecutiva, tipica delle vendite forzate, che impone una valutazione prudentiale dell'attivo. La procedura esecutiva ha ad oggetto esclusivamente l'unità sopra indicata, mentre il piano terra del medesimo fabbricato, distinto e non pignorato, è detenuto dal nucleo familiare in forza di contratto di comodato gratuito (all. 9), senza*

incidenza sul fabbisogno abitativo. Quanto all'immobile pignorato, già oggetto di locazione, risulta acquisita la disponibilità degli attuali occupanti (all. 10) alla stipula di un nuovo contratto a condizioni migliorative, con canone mensile pari a euro 650 in luogo del precedente canone di euro 550,00, con previsione di contratto della durata di quattro anni più quattro (si allega la proposta formalizzata). Tale elemento evidenzia la concreta attitudine del bene a generare flussi reddituali, rilevanti ai fini della sostenibilità del piano e della comparazione con l'alternativa liquidatoria".

Dalle verifiche effettuate dall'O.C.C. presso i registri catastali risulta inoltre la titolarità, in capo ai ricorrenti, di una quota pari a 1/6 di un terreno agricolo sito nel Comune di Capoterra.

Il gestore della crisi ha precisato che tale cespite è in comproprietà con terzi, *"circostanza che ne limita significativamente la commerciabilità e la concreta possibilità di realizzo. Alla luce della natura agricola, della situazione di comproprietà e del modesto valore di mercato, il bene deve ritenersi non utilmente liquidabile ai fini del soddisfacimento dei creditori"*. Quanto ai beni mobili, dalla visura PRA allegata risulta che il sig. Cannas è titolare di un'autovettura Ford Kuga, immatricolata nel 2016. L'O.C.C. ha precisato che *"il valore commerciale, stimabile in via teorica tra euro 9.000 ed euro 10.000, risulta significativamente ridotto per la presenza di fermi amministrativi per circa euro 4.700, che ne limitano la commerciabilità e incidono negativamente sul valore di realizzo. Alla luce di tali elementi, il valore effettivamente conseguibile in sede di liquidazione può essere prudenzialmente stimato in euro 4.000 – 5.000. Considerati altresì i costi connessi ad una eventuale procedura di vendita e la natura del vincolo insistente sul bene, il realizzo risulterebbe comunque modesto e non tale da apportare un'utilità apprezzabile ai fini del soddisfacimento dei creditori. Il bene non appare pertanto utilmente liquidabile nell'ambito della presente procedura"*.

I ricorrenti propongono un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il versamento di una somma complessiva pari a **euro 96.000,00** da corrispondersi nell'arco di 120 mesi mediante rate mensili di euro 800,00 sostenibili in relazione alla capacità reddituale del nucleo familiare.

Le risorse destinate al piano derivano dal reddito da lavoro dipendente del sig. Cannas e, in via integrativa, dai canoni di locazione dell'immobile sito in Cagliari, via della Speranza n. 23. In particolare, l'O.C.C. ha esposto che *"l'importo mensile destinabile ai creditori è stimabile in circa euro 800, risultante dalla somma di euro 153,00 derivanti dal reddito disponibile e di euro 650,00 derivanti dai flussi locativi"*. L'O.C.C. ha, altresì, precisato che *"le somme già incassate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pari a euro 13.640,00, restano destinate al soddisfacimento del creditore ipotecario e sono considerate esclusivamente ai fini del confronto con l'alternativa liquidatoria"*.

Sotto il profilo passivo, i ricorrenti sono gravati da debiti per complessivi per **euro 185.907,14** ed è composto prevalentemente dal credito ipotecario vantato da BNL S.p.A. pari a euro 90.468,04, nonché da crediti assistiti da privilegio per euro 17.187,97 e da crediti chirografari per la restante parte. Nel dettaglio:

CREDITORE	DEBITORE	TIPO CREDITO	NATURA	IMPORTO DICHIARATO	IMPORTO ACCERTATO OCC	NOTE
Popp-1 S.r.l. quale cessionaria di BNL S.p.a.	Cannas	mutuo fondiario	ipotecario	92.196,83	90.468,04	Credito assistito da ipoteca su immobile oggetto di procedura esecutiva; importo determinato sulla base della nota di riprecisazione del credito depositata nella procedura esecutiva n. 292/2022 R.G.Es. presso il Tribunale di Cagliari, aggiornata al 16.09.2024, pari a € 83.680,67 oltre interessi di mora maturati e maturandi, nonché spese di procedura e accessori.
Centro finanziamenti Vivibanca	Cannas	cessione quinto	chirografario	8.000,00	8.000,00	Finanziamento con trattenuta su stipendio riscontrata in busta paga; da ricondurre al piano con cessazione delle trattute
Banco BPM S.p.a.	Calabrò	decreto ingiuntivo	chirografario	16.962,04	16.962,04	Importo come da nota di precisazione del credito su circolarizzazione
Abbanco spa	Cannas	utenze	chirografario	4.031,52	4.031,52	L'importo è stato determinato sulla base dell'atto di ingiunzione prodotto -Ingiunzione fiscale n. 71091/1992/2025
Credifactor - ex BNL	Cannas	carta credito	chirografario	6.715,95	6.715,95	Il credito deriva da cessione di credito relativo a carta di credito originariamente intestata al sig. Cannas.
Ajo Energia	Cannas/Calabrò	utenze	chirografario	1.257,73	1.728,01	Importo come da nota di precisazione del credito su circolarizzazione
Step Comune Capoterra (Calabrò)	Calabrò	tributi locali	privilegiato	318,07	318,07	
Step Comune Capoterra (Cannas)	Cannas	tributi locali	privilegiato	373,55	373,55	
Agenzia entrate riscossione	Cannas	debiti fiscali	privilegiato	10.124,72	15.787,55	Importo come da nota di precisazione del credito su circolarizzazione
			chirografario		3.139,59	
Banca Ifis	Calabrò	finanziamento	chirografario	26.657,98	26.657,98	Il credito deriva da cessione di credito bancario originariamente vantato da Deutsche Bank nei confronti della sig.ra Calabrò.
Gardant	Calabrò	credito bancario	chirografario	1.201,59	1.201,59	
Lecca	Calabrò	decreto ingiuntivo	chirografario	6.678,00	8.036,18	Credito derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Cagliari R.G. n. 2218/2024 comprensivo di capitale, interessi e spese
Agenzia entrate riscossione	Calabrò	debiti fiscali	privilegiato	4.031,52	708,80	Importo come da nota di precisazione del credito su circolarizzazione
			chirografario		1.778,27	
				178.549,50	185.907,14	

L'O.C.C. ha dato atto che i ricorrenti non hanno compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori e che non si sono mai avvalsi dell'esdebitazione.

In ordine alla causa del sovraindebitamento, l'O.C.C. ha rilevato che questo è stato determinato “*da un progressivo squilibrio tra obbligazioni assunte e capacità reddituale, riconducibile a esigenze familiari e non a comportamenti dolosi o gravemente imprudenti*” e “*Deve pertanto ritenersi sussistente il requisito della meritevolezza, non emergendo elementi ostativi all'accesso alla procedura*”.

Il Gestore della crisi ha valutato anche il comportamento degli istituti di credito nella valutazione del merito creditizio, ed ha affermato che “*In particolare, il finanziamento Deutsche Bank del 30.01.2019 veniva concesso in presenza di un mutuo ipotecario già in corso e con riferimento a un nucleo familiare composto da quattro persone, mentre il successivo finanziamento Vivibanca del 07.12.2020 veniva erogato quando i ricorrenti risultavano già gravati da più rapporti di finanziamento di lunga durata, senza che si registrasse alcun incremento della capacità reddituale*”, concludendo che “*gli intermediari finanziari avessero elementi idonei a rilevare una capacità di rimborso già significativamente compromessa. Tale conclusione trova ulteriore conferma nella verifica del merito creditizio effettuata dal Gestore mediante apposito modello di calcolo, dal quale emerge che (...) il*

reddito residuo disponibile all'epoca della concessione del finanziamento della Deutsche Bank (2019) risultava pari a soli euro 91,38 mensili".

Quanto sopra esposto, sempre col predetto ricorso, Diego Cannas e Barbara Calabrò hanno dichiarato che intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 96.000,00 da corrispondersi nell'arco di 120 mesi mediante rate mensili di € 800,00. La proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del creditore ipotecario, il soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio nella misura del 35% ed i chirografari nella misura del 7,80%.

All'esito dell'istruttoria, l'O.C.C. ha affermato che *"Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti si fonda su presupposti concreti e verificabili ed è improntato a criteri di prudenza, potendo pertanto ritenersi complessivamente fattibile. La proposta si basa su risorse certe e stabilmente prevedibili, rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Cannas, nonché dai flussi derivanti dalla disponibilità dell'immobile oggetto della procedura esecutiva. In particolare, il reddito da lavoro dipendente, pari a circa euro 1.600 mensili, risulta incrementabile fino a circa euro 1.872,00 a seguito della cessazione della cessione del quinto dello stipendio prevista in caso di omologazione del piano, con conseguente aumento della capacità reddituale disponibile. La struttura del piano può ritenersi nel complesso equilibrata, in quanto fondata su una pluralità di fonti di entrata tra loro complementari, idonee a garantire la continuità dei pagamenti nel tempo. La durata del piano, pari a 120 mesi, appare coerente con la capacità reddituale dei ricorrenti e consente una distribuzione sostenibile dell'onere finanziario, riducendo il rischio di inadempimento. La proposta prevede pertanto una provvista complessiva pari a euro 96.000,00 nell'arco di 120 mesi. Le somme già incassate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pari a euro 13.640,00, non costituiscono attivo del piano, ma concorrono esclusivamente al soddisfacimento del creditore ipotecario ai fini del confronto con l'alternativa liquidatoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, il piano può ritenersi sostenibile sotto il profilo economico e finanziario e realizzabile con ragionevole grado di certezza."*

Sulla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria – art. 67 comma 4 CCII, l'O.C.C. ha dedotto che la proposta deve ritenersi *"complessivamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto garantisce il pagamento integrale del creditore ipotecario; consente il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori privilegiati e chirografari, che nella liquidazione non riceverebbero alcunché; evita i rischi di ulteriore svalutazione del bene e di allungamento dei tempi di realizzo; assicura flussi di pagamento certi, sostenibili e temporalmente definiti"*.

C) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 *"1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in*

modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

D) Ai sensi dell’art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

La relazione dell’O.C.C.. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull’ammissibilità giuridica all’esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell’art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l’ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

sospende

le cessioni del quinto dello stipendio e delle deleghe di pagamento attualmente gravanti sulla retribuzione della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 14 luglio 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona